

DIRETTIVA 97/10/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1997

che adegua per la terza volta al progresso tecnico allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/55/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 bis introdotto dalla direttiva 89/678/CEE del Consiglio ⁽³⁾;

considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato la decisione 90/238/Euratom/CECA/CEE ⁽⁴⁾, relativa a un piano d'azione per il 1990-1994 nell'ambito del programma «l'Europa contro il cancro»;

considerando che la direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE, ha vietato, con talune eccezioni, l'immissione sul mercato per l'uso da parte del pubblico di sostanze che presentano effetti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, appartenenti alle categorie 1 o 2 (CMR), aggiungendo tali sostanze all'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

considerando che l'allegato I della direttiva 76/769/CEE elenca già sostanze classificate come CMR, alle quali non si applica la direttiva 94/60/CE;

considerando che, con talune eccezioni, deve essere vietata anche l'immissione sul mercato per l'uso da parte del pubblico di tali CMR e dei preparati che li contengono;

considerando che le restrizioni all'uso stabilite dalla presente direttiva tengono conto delle conoscenze e delle tecniche attuali concernenti alternative più sicure;

considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie sui requisiti minimi per la protezione dei lavoratori, previste dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾ e dalle direttive specifiche basate su

quest'ultima, in particolare la direttiva 90/349/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è adeguato al progresso tecnico conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1997 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 giugno 1998.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.⁽²⁾ GU n. L 231 del 12. 9. 1996, pag. 20.⁽³⁾ GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 137 del 30. 5. 1990, pag. 31.⁽⁵⁾ GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

Nell'allegato I alla direttiva 76/769/CEE, i punti 29, 30 e 31 sono sostituiti dal seguente testo:

<p>•29. Sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE classificate "cancerogene della categoria 1 o della categoria 2" ed etichettate almeno come sostanza "Tossica (T)" con la frase di rischio R 45: "Può provocare il cancro" o con la frase di rischio R 49: "Può provocare il cancro in seguito ad inalazione", riportate come segue:</p> <p>Cancerogene della categoria 1: cfr. elenco 1 in appendice. Cancerogene della categoria 2: cfr. elenco 2 in appendice.</p>	<p>Fatte salve le disposizioni di cui agli altri punti dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE,</p> <p>non si possono ammettere nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato e destinati alla vendita al pubblico in concentrazione singola uguale o superiore:</p> <p>— a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (*);</p> <p>— o a quella fissata al punto 6, tabella VI dell'allegato I della direttiva 88/379/CEE del Consiglio (*), nel caso in cui non figurino alcun limite di concentrazione nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE.</p> <p>Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura:</p> <p>"Impiego limitato agli utilizzatori professionali. Attenzione — Evitare l'esposizione — Procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso".</p> <p>In base a deroga, tale disposizione non si applica:</p> <p>a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE del Consiglio (*);</p> <p>b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio (*);</p> <p>c) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 85/210/CEE del Consiglio (*),</p> <p>— ai prodotti derivati dagli oli minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,</p> <p>— ai combustibili venduti in sistema chiuso (ad esempio: bombole di gas liquido);</p> <p>d) ai colori per artisti di cui alla direttiva 88/379/CEE del Consiglio (*).</p>
<p>30. Sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE classificate "mutagene della categoria 1 o della categoria 2" ed etichettate con la frase di rischio R 46: "Può provocare alterazioni genetiche ereditarie", riportate come segue:</p> <p>Mutagene della categoria 1: cfr. elenco 3 in appendice. Mutagene della categoria 2: cfr. elenco 4 in appendice.</p>	<p>Fatte salve le disposizioni di cui agli altri punti dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE,</p> <p>non si possono ammettere nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato e destinati alla vendita al pubblico in concentrazione singola uguale o superiore:</p> <p>— a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE;</p> <p>— o a quella fissata al punto 6, tabella VI dell'allegato I della direttiva 88/379/CEE, nel caso in cui non figurino alcun limite di concentrazione nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE.</p> <p>Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura:</p> <p>"Impiego limitato agli utilizzatori professionali. Attenzione — Evitare l'esposizione — Procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso".</p> <p>In base a deroga, tale disposizione non si applica:</p> <p>a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE;</p> <p>b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE;</p>

<p>31. Sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE classificate "tossiche per la riproduzione della categoria 1 o della categoria 2" ed etichettate con la frase di rischio R 60: "Può ridurre la fertilità" e/o R 61: "Può danneggiare i bambini non ancora nati", riportate come segue:</p> <p>Tossico per la riproduzione della categoria 1: cfr. elenco 5 in appendice.</p> <p>Tossico per la riproduzione della categoria 2: cfr. elenco 6 in appendice.</p>	<p>c) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 85/210/CEE,</p> <ul style="list-style-type: none"> — ai prodotti derivati dagli oli minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi, — ai combustibili venduti in sistema chiuso (ad esempio: bombole di gas liquido); <p>d) ai colori per artisti di cui alla direttiva 88/379/CEE.</p> <p>Fatte salve le disposizioni di cui agli altri punti dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE,</p> <p>non si possono ammettere nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato e destinati alla vendita al pubblico in concentrazione singola uguale o superiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE; — o a quella fissata al punto 6, tabella VI, dell'allegato I della direttiva 88/379/CEE, nel caso in cui non figurino alcun limite di concentrazione nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE. <p>Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura:</p> <p>"Impiego limitato agli utilizzatori professionali. Attenzione — Evitare l'esposizione — Procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso".</p> <p>In base a deroga, tale disposizione non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE; b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE; c) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 85/210/CEE, <ul style="list-style-type: none"> — ai prodotti derivati dagli oli minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi, — ai combustibili venduti in sistema chiuso (ad esempio: bombole di gas liquido); d) ai colori per artisti di cui alla direttiva 88/379/CEE.
--	--

(¹) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1/67.

(²) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.

(³) GU n. L 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65.

(⁴) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

(⁵) GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 25.

(⁶) GU n. 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.